

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016

122/2016/E/COM

**ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO BORLAW NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. (di seguito: d.lgs. 28/10);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i. (di seguito: D.M. 180/10);
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità, adottato con deliberazione 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la deliberazione 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la domanda di iscrizione effettuata dall’organismo Borlaw, prot. Autorità n. 5126 del 19 febbraio 2016 e le successive integrazioni, prot. n. 6067 del 29 febbraio 2016 e n. 6925 del 7 marzo 2016.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 130/15, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”, mediante modifica alla parte V del Codice del consumo, ha introdotto un nuovo Titolo II-bis, denominato “Risoluzione extragiudiziale delle

controversie”, disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, che coinvolgono consumatori e professionisti, residenti e stabiliti nell’Unione Europea presso organismi ADR (Alternative Dispute Resolution);

- in particolare la nuova normativa in materia di ADR:
 - per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies del Codice del consumo, designa, fra le altre, l’Autorità quale autorità competente *“per il settore di competenza”* (articolo 141-octies, comma 1, lettera c, del Codice del consumo);
 - prevede che *“Presso ciascuna autorità competente è istituito, [...] con provvedimenti interni, l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio [...] provvede all’iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ADR [...] sulla base di propri provvedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR [...]”* (articolo 141-decies del Codice del consumo);
- stabilisce, che *“Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea”* (articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo) con il compito, fra gli altri, di trasmettere alla Commissione europea medesima l’elenco consolidato degli organismi ADR, ivi inclusi gli organismi settoriali di cui agli elenchi delle autorità, operativi a livello nazionale;
- l’Autorità, in attuazione dell’articolo 141-decies del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:
 - ha istituito l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione Europea (di seguito: Elenco ADR dell’Autorità);
 - ha approvato la *“Disciplina di prima attuazione dell’articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all’elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”*, Allegato A (di seguito: Disciplina), nonché previsto l’emanazione di eventuali linee guida applicative;
- la Disciplina, in particolare, prevede:
 - all’articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in elenco gli organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell’Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
 - all’articolo 3, comma 3.1, che l’organismo che intende essere iscritto nell’Elenco ADR dell’Autorità propone domanda di iscrizione, nella quale

- fornisce le informazioni previste dall'articolo 141-nonies, commi 1 e 3, del Codice del consumo;
- all'articolo 3, comma 3.2, che ai fini dell'iscrizione, l'organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore;
 - all'articolo 3, comma 3.3, che alla domanda deve essere allegata copia del regolamento di procedura svolta dall'organismo che richiede l'iscrizione in elenco, anche ai fini della valutazione di cui all'articolo 2, comma 2.2;
 - all'articolo 4, comma 4.1, che la Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati dell'Autorità (di seguito: Direzione), ricevuta la domanda di iscrizione completa, entro 30 giorni svolge l'istruttoria sulla base degli articoli 141 e ss. del Codice del consumo e della Disciplina e sottopone la domanda istruita all'Autorità;
- l'Autorità ha pubblicato l'Elenco degli organismi ADR dei settori di competenza sul proprio sito internet e ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'organismo Borlaw, in data 19 febbraio 2016, prot. Autorità n. 5126, ha presentato domanda di iscrizione nell'Elenco ADR dell'Autorità, allegando il regolamento di procedura svolta dall'organismo medesimo;
- a seguito della verifica preliminare della domanda, la Direzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della Disciplina, ha richiesto all'organismo Borlaw il perfezionamento e l'integrazione della domanda medesima, che appariva incompleta relativamente ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.2 e 3, comma 3.2, della Disciplina;
- l'organismo Borlaw ha prodotto le integrazioni richieste con comunicazione del 29 febbraio 2016, prot. Autorità n. 6067 e con comunicazione del 7 marzo 2016, prot. Autorità n. 6925;
- a seguito dell'istruttoria svolta dalla Direzione sulla base dell'articolo 4, comma 4.1, della Disciplina e nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida applicative, è emerso che l'organismo Borlaw:
 - è iscritto nel Registro degli organismi di mediazione del Ministero della giustizia di cui al d.lgs. 28/10, al n. 975;
 - dichiara di svolgere la propria attività in materia di ADR anche in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
 - ha attestato una formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, con riferimento all'energia elettrica e al gas, acquisita mediante la frequenza di

corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore.

RITENUTO CHE:

- la domanda presentata dall'organismo Borlaw, nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida applicative, in base a quanto ivi dalla medesima attestato, sia idonea ai fini dell'iscrizione dell'organismo medesimo nell'Elenco ADR dell'Autorità con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica e del gas

DELIBERA

1. di iscrivere l'organismo Borlaw nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi della Disciplina di prima attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo in merito all'elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Allegato A alla deliberazione 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per i settori dell'energia elettrica e del gas e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni